

STATUTO

AMFA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA ISLANDA 7

Numero REA: RN - 259280

Codice fiscale: 02349440400

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

"21.5 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti è esercitata o da una società di revisione o da un revisore legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.".

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, dichiara che le delibere proposte non appaiono in contrasto con norme imperative ed esprime il proprio parere favorevole alla loro adozione. Tanto esposto il Presidente mette ai voti le modifiche statutarie proposte, indi mi chiede di dare atto che la votazione, effettuata per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- voti favorevoli: azioni pari al 99,415% (novantanove virgola quattrocentoquindici per cento) del capitale sociale,
- voti contrari: azioni 0 (zero)
- voti astenuti: azioni 0 (zero), e che pertanto l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di apportare allo statuto sociale tutte le modifiche sopra analiticamente illustrate dal Presidente.

Il costituito Presidente mi consegna il testo integrale dello Statuto sociale, coordinato con le modifiche innanzi deliberate, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"** ai soli fini di cui all'art.2436 del Codice Civile, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente. L'Assemblea dà infine mandato disgiunto al costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato affinché diano concreta esecuzione a quanto deliberato e possano apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle varianti non sostanziali che dovessero eventualmente essere richieste in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese. Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti quindici.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su nove facciate di tre fogli del quale prima delle firme ho dato lettura in assemblea alla comparente che lo approva.

F.TI: MICHELINA BAGGIONI - MAURO PLESCIA NOTAIO.

%%%

Allegato "A" alla raccolta n.8.910

STATUTO DELLA SOCIETA' "AMFA S.P.A."

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART.1 - DENOMINAZIONE.

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "AMFA S.P.A." retta dalle norme del presente statuto.

Art.2 - SEDE.

2.1 La società ha sede in Rimini.

Con delibera dell'assemblea straordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze.

Art.3 - DURATA.

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Art.4 - OGGETTO.

La società ha per oggetto:

4.1 Il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

4.2 La produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

4.3 L'effettuazione di test diagnostici. La società potrà inoltre esercitare l'attività per conto terzi nei campi della consulenza generale, finanziaria, organizzativa, nei servizi di contabilità e organizzazione della reportistica aziendale e informatica, nell'assistenza e consulenza di marketing e di promocommercializzazione, ad esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti agli Albi professionali.

La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate con l'oggetto sociale, a eccezione della intermediazione in valori mobiliari, della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n.1;

- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.5 - CAPITALE.

5.1 Il capitale sociale è di Euro 11.587.000 (undicimilioni-cinquecentottantasettemila) ed è suddiviso in n.11.587.000 (undicimilionicinquecentottantasettemila) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

Art.6 - AUMENTO DEL CAPITALE.

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci;

6.2 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art.2441 Cod.Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art.2441 terzo comma Cod.Civ. e nei limiti previsti al punto 6.3.

6.3 Ai sensi dell'art.2441, ottavo comma, del Codice Civile potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società.

Art.7 - AZIONI.

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di proprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti in più del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod.Civ..

7.7 Il socio di maggioranza potrà compiere atti di cessione delle azioni e/o di costituzione dei diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che sia espresso il preventivo motivato gradimento, alternativamente, da parte:

- del Comune di Rimini, qualora socio, ovvero
- della società holding del Comune di Rimini, a capitale interamente comunale ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite, qualora socia, anche nel caso in cui anche il Comune di Rimini sia socio.

In caso di cessione, il venditore dovrà comunicare al Consi-

glio di Amministrazione, con lettera raccomandata, il numero delle azioni che intende alienare e le generalità del cessionario. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni comunicherà alternativamente

- al Comune di Rimini, qualora socio, ovvero
- alla società holding del Comune di Rimini, a capitale interamente comunale ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite, qualora socia,

la richiesta di gradimento.

L'azionista così interpellato dovrà esprimere il motivato gradimento entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Tuttavia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di gradimento, in mancanza di comunicazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intenderà dato l'assenso.

Il gradimento sopra indicato non sarà richiesto per le cessioni che il socio di maggioranza intenderà effettuare alla propria società controllante, oppure a società controllate dal socio di maggioranza stesso, oppure a società controllate dalla propria controllante, secondo la definizione di cui all'art.2359 Codice Civile.

Art.8 - OBBLIGAZIONI.

La società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ASSEMBLEA

Art.9 - ASSEMBLEA.

9.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 Cod.Civ..

9.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, certificate dall'Organo Amministrativo, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di Legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Art.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante raccomandata A.R.

o telefax o posta elettronica spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

10.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale.

Art.11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE.

11.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, senza necessità di deposito dei titoli azionari.

11.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Art.13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

13.1 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

13.3 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

13.5 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art.14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

- b) nomina gli amministratori, salvo quanto stabilito dall'art.15.2, e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale, o l'eventuale diverso organo deputato al controllo contabile;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci e dell'eventuale diverso organo deputato al controllo contabile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da cinque a sette membri. Il Consiglio eleggerà nel proprio seno un Presidente, un eventuale Vicepresidente, ed uno o più Amministratori delegati.

15.2 La facoltà di designare un consigliere è riservata, alternativamente, in ogni caso

- al Comune di Rimini, qualora socio, ovvero
- alla società holding del Comune di Rimini, a capitale interamente comunale ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite, qualora socia. La facoltà di quest'ultima di operare la designazione prevale su quella del Comune di Rimini, nel caso in cui anche il Comune di Rimini sia socio.

La nomina del consigliere così designato è poi compiuta dall'assemblea.

15.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'art.2383 del codice civile e sono rieleggibili.

15.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto; la revoca o la sostituzione dei consiglieri nominati ai sensi dell'art.15.2 spetta all'assemblea su proposta del soggetto che ha effettuato la designazione.

15.5 Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art.16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

16.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art.17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

17.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla mag-

gioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o telex o telegramma o telefax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

17.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO, DELEGHE.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge e lo Statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art.2381 Cod. Civ., delega le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione:

- a) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- b) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- c) la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami di essa;
- d) l'acquisizione o la cessione di partecipazione in società, ed enti;
- e) la stipula delle convenzioni con i Comuni per l'affidamento del servizio;
- f) l'assunzione di dirigenti.

Art.19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

19.1 La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Delegato. In caso di nomina di più Amministratori Delegati la legale rappresentanza spetterà a ciascuno di essi in forma disgiunta.

La rappresentanza legale della società non competerà invece al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio

potrà inoltre delegare i poteri di firma per la società a procuratori all'uopo nominati per determinati atti o categorie di atti e nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art.20 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.

20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

Art.21 - SINDACI.

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, a norma di Legge.

21.2 I sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art.2400 cod. civ. e sono rieleggibili.

21.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

21.4 La facoltà di designare un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale, è riservata in ogni caso

- al Comune di Rimini, qualora socio, ovvero

- alla società holding del Comune di Rimini, a capitale interamente comunale ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite, qualora socia. La facoltà di quest'ultima di operare la designazione prevale su quella del Comune di Rimini, nel caso in cui anche il Comune di Rimini sia socio.

La nomina dei sindaci così designati è poi compiuta dall'assemblea, mentre la revoca o la loro sostituzione spetta all'assemblea su proposta del soggetto che ha effettuato la designazione.

21.5 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata o da una società di revisione o da un revisore legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

BILANCIO E UTILI

Art.22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

22.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai

sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art.23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

23.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Art.24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24.1 Tutte le controversie che potessero sorgere tra i soci, o tra loro e la società, nonché tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, escluse quelle non compromettibili in arbitri per legge, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove questi non provveda, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La domanda di arbitrato dovrà essere notificata dalla parte richiedente a tutte le controparti e dovrà contenere un'esposizione sommaria dell'oggetto della controversia.

24.2 L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto e dovrà emettere la sua decisione entro 90 giorni dalla nomina; determinerà altresì la ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

24.3 Le modifiche del contenuto di questa clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

La soppressione di questa clausola compromissoria deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e in tal caso i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il recesso entro i successivi 90 giorni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.25 - RINVIO.

25.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

F.TI: MICHELINA BAGGIONI - MAURO PLESCIA NOTAIO.